

CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. Definizioni

- 1.1. I seguenti termini ed espressioni, ove non altrimenti definiti ai sensi delle presenti Condizioni Generali, avranno il significato loro di seguito attribuito:

“Certificato di Regolare Esecuzione”: significa il certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 o altro certificato simile che verrà rilasciato dal Cliente al fine di attestare il completamento della prestazione di un singolo Servizio o di tutti i Servizi previsti nel Contratto, come applicabile;

“Cliente”: significa la persona fisica o giuridica, sia privata che pubblica che – agendo in relazione al Contratto per scopi inerenti alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale – ha sottoscritto per accettazione l’Offerta.

“Condizioni Generali”: significa le presenti condizioni generali per la prestazione di servizi;

“Contratto”: significa il contratto concluso tra Montana e il Cliente, avente ad oggetto la prestazione dei Servizi, da parte di Montana in favore del Cliente e costituito: (a) dall’Offerta, ivi inclusi i relativi allegati; e (b) le presenti condizioni generali, con l’esclusione di qualsiasi altro termine o condizione eventualmente apposti e/o richiamati dal Cliente e non espressamente accettati da Montana.

“Controllante”: significa la società che, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, controlla direttamente o indirettamente il Cliente e che ha sottoscritto per accettazione l’Offerta.

“Corrispettivi”: significa gli importi, meglio indicati nell’Offerta, che sono dovuti dal Cliente a Montana a titolo di corrispettivo per la prestazione dei Servizi;

“Deliverable”: significa ciascun elaborato, relazione, progetto, programmi software nonché qualsiasi ulteriore documento o informazione, su supporto cartaceo o elettronico, predisposto da Montana ad esito della prestazione dei Servizi in favore del Cliente.

“Diritti di Proprietà Intellettuale”: significa ogni e qualsiasi marchio, brevetto, diritto d’autore, *know-how*, segno distintivo, modello o disegno industriale, nome commerciale, codice sorgente, file di calcolo oltre che qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale, ivi inclusi i relativi diritti derivanti dalle domande di registrazione degli stessi presso le autorità competenti e i diritti di sfruttamento economico e commerciale agli stessi connessi, riconosciuti ai sensi della Legge Applicabile;

“Evento di Forza Maggiore”: ha il significato indicato nel paragrafo 15.1 delle presenti Condizioni Generali.

“Informazioni Confidenziali”: significa ogni e qualsiasi informazione rivelata in qualsiasi forma – ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, verbalmente ovvero su supporto cartaceo o elettronico, per via telematica ovvero per visione diretta – da Montana al Cliente in occasione e/o in funzione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione del Contratto, quali, in via meramente esemplificativa: (i) i termini e le condizioni del Contratto medesimo oltre che ogni e qualsiasi informazione e documento inerente le negoziazioni che hanno preceduto la sottoscrizione dello stesso (quali, a mero titolo esemplificativo, richieste di preventivo, offerte tecnico-economiche, preventivi ecc.); (ii) qualsiasi informazione, ivi inclusa, tra l’altro, qualsiasi informazione o dato di carattere tecnico, strategico, economico o commerciale comunque relativa all’attività di impresa, agli affari e/o ai beni di Montana, ivi incluso qualsiasi materiale tecnico (tra cui anche, ma non limitatamente a software, dati sorgente, file di calcolo, ecc.), campione, modello, documentazione tecnica o tecnologica messa a disposizione da Montana al Cliente nell’ambito dell’esecuzione del Contratto; (iii) tutti gli studi tecnici, analisi, compilazioni ovvero altri documenti preparati da Montana e, anche mediante l’utilizzo delle Informazioni Confidenziali di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, da o per conto di Montana o, comunque, in occasione dello svolgimento delle attività contemplate dal Contratto;

“Legge Applicabile”: significa ogni e qualsiasi disposizione di legge, regolamento e/o provvedimento emesso da qualsivoglia autorità competente come di volta in volta applicabile al Contratto;

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano

Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90

Milano (Sede Certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

C. F. e P. IVA 10414270156

Cap. Soc. 600.000,00 €

www.montanambiente.com



“Offerta”: significa la proposta di offerta di Montana, sottoscritta per accettazione dal Cliente, contenente gli specifici termini e condizioni, anche di carattere tecnico ed economico, per la prestazione dei Servizi ivi meglio indicati;

“Montana”: significa Montana S.p.A., con sede legale in Via Carlo Angelo Fumagalli 6, 20143, Milano, Codice Fiscale e P. IVA 10414270156.

“Parti”: significa, collettivamente, Montana e il Cliente mentre **“Parte”** significa, singolarmente uno qualsiasi tra Montana o il Cliente, a seconda del caso;

“Servizi”: significa i servizi di ingegneria, consulenza, assistenza – oltretutto di predisposizione dei relativi Deliverable ad esito della prestazione di detti servizi – come meglio specificati nell’Offerta, che Montana presterà in favore del Cliente ai sensi del Contratto.

2. Scopo ed efficacia delle Condizioni Generali. Conflitti.

- 2.1. Le presenti Condizioni Generali regolano il rapporto contrattuale avente ad oggetto l’esecuzione dei Servizi come meglio indicati nell’Offerta.
- 2.2. I termini e le condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali si applicano al Contratto concluso tra Montana e il Cliente tramite la sottoscrizione per accettazione dell’Offerta inviata da Montana al Cliente, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, e integrano automaticamente tutto quanto previsto in detta Offerta.
- 2.3. In caso di conflitto tra le disposizioni delle presenti Condizioni Generali e le disposizioni dell’Offerta, queste ultime prevarranno.

3. Corrispettivi

- 3.1. Per la prestazione dei Servizi il Cliente dovrà a Montana i Corrispettivi indicati nell’Offerta.
- 3.2. In qualsiasi momento nel corso dell’esecuzione del Contratto, Montana avrà diritto di richiedere di sottoporre a revisione i Corrispettivi al fine di riflettere, di volta in volta, eventuali variazioni dei prezzi dei Servizi sul mercato (ivi incluse – senza limitazione alcuna – eventuali variazioni determinate da un aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e/o della manodopera), intervenute successivamente alla sottoscrizione dell’Offerta.
- 3.3. Il Cliente provvederà al pagamento dei Corrispettivi nel rispetto dei termini e delle modalità di pagamento indicati nell’Offerta. Il Cliente effettuerà il pagamento dei Corrispettivi senza possibilità di procedere a compensazione o sospendere i pagamenti per qualunque ragione, ai sensi dell’art. 1462 c.c.
- 3.4. In caso di ritardato pagamento dei Corrispettivi il Cliente sarà automaticamente responsabile nei confronti di Montana per l’interesse dovuto sul tale pagamento ritardato, a un tasso determinato secondo le disposizioni del D. Lgs. 231/2002, finché tale pagamento ritardato non sarà stato effettuato. Montana avrà altresì il diritto di: (a) esigere il saldo immediato dell’intero credito dovuto dal Cliente a Montana, anche se non collegato al pagamento in questione e/o (b) sospendere l’esecuzione del Contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con 20 giorni di preavviso.
- 3.5. La Controllante sarà responsabile in solido con il Cliente per qualsiasi eventuale ritardato o mancato pagamento, in tutto o in parte, dei Corrispettivi dovuti da parte del Cliente nei confronti di Montana.
- 3.6. Montana avrà comunque il diritto di compensare, in tutto o in parte, qualsiasi importo eventualmente dovuto in favore del Cliente con qualsiasi importo dovuto dal Cliente in favore di Montana.

4. Durata. Tempistiche per la prestazione dei Servizi. Sospensione dell’esecuzione dei Servizi.

- 4.1. Il Contratto entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione dell’Offerta da parte del Cliente e resterà pienamente valido, efficace e vincolante per tutta la durata indicata nella predetta Offerta.
- 4.2. Salvo diverso accordo scritto delle Parti, le tempistiche per la prestazione dei Servizi indicate nel Contratto devono intendersi come meramente indicative e non vincolanti per Montana. Il rispetto dei termini di prestazione dei Servizi è, inoltre, subordinato al fatto che il Cliente adempia a tutte le obbligazioni preliminari a carico dello stesso e al verificarsi di tutti i presupposti che rendono possibile la prestazione di detti Servizi. Pertanto, Montana non assume alcuna responsabilità e/o obbligo, ivi incluso di comunicazione, qualora le

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano
Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90

Milano (Sede Certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

C. F. e P. IVA 10414270156

Cap. Soc. 600.000,00 €

www.montanambiente.com



tempistiche di prestazione dei Servizi si prolunghino oltre le date di consegna originariamente individuate per qualsiasi causa a Montana non direttamente imputabili.

- 4.3. Per chiarezza, il Cliente non avrà il diritto di disporre autonomamente sospensioni nell'esecuzione dei Servizi. Dette sospensioni dovranno sempre essere previamente concordate con Montana, fermo restando che, in caso di sospensioni eccedenti i 30 giorni, i Corrispettivi maturati da Montana sino alla data di sospensione e non ancora pagati diverranno immediatamente dovuti e dovranno essere quindi pagati dal Cliente entro il termine indicato nella relativa fattura, anche in deroga a quanto originariamente previsto nell'Offerta.

5. Certificato di Regolare Esecuzione

- 5.1. Se richiesto da Montana, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, e comunque non oltre i 3 mesi dalla data di ultimazione dell'esecuzione dei Servizi, il Cliente invierà a mezzo e-mail a quest'ultima il Certificato di Regolare Esecuzione riguardante il singolo Servizio o tutti i Servizi previsti nel Contratto, come applicabile, sottoscritto da un suo rappresentante autorizzato. Il Cliente autorizza sin da ora Montana a esibire e/o inviare copia del Certificato di Regolare Esecuzione a terzi.

6. Varianti

- 6.1. In deroga a ogni disposizione di Legge Applicabile, eventuali varianti, siano esse relative alla tipologia o al numero di Servizi prestati o alle modalità di prestazione di detti Servizi, così come gli eventuali relativi aggiustamenti dei Corrispettivi, dovranno essere definite dalle Parti, in buona fede e in accordo tra loro, tramite previsto accordo scritto.

7. Garanzie di Montana

- 7.1. Montana dichiara e garantisce, nei limiti di volta in volta applicabili, che:
- a) è una società debitamente e regolarmente costituita ai sensi della legge italiana;
 - b) è in possesso delle competenze, le capacità, l'esperienza, i requisiti giuridici, tecnici, economici e finanziari oltre che di disporre dei mezzi, delle risorse e dell'organizzazione necessarie, al fine di sottoscrivere e dare esecuzione al Contratto;
 - c) è in possesso, alla data di sottoscrizione del Contratto, dei permessi, delle autorizzazioni, dei consensi e delle approvazioni richieste, ai sensi della Legge Applicabile al fine di sottoscrivere e dare esecuzione al Contratto;
 - d) i Servizi saranno eseguiti conformemente a quanto previsto nel Contratto;
 - e) i Servizi saranno eseguiti dal Montana mediante l'impiego di personale qualificato, dotato delle competenze necessarie al fine di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte dai sensi del Contratto e in numero adeguato rispetto agli obblighi assunti.

8. Garanzie del Cliente

- 8.1. Il Cliente dichiara e garantisce, nei limiti di volta in volta applicabili, che:
- a) è una società debitamente e regolarmente costituita ai sensi della legge applicabile nel paese in cui ha la propria sede legale;
 - b) il Contratto è stato sottoscritto da un rappresentante del Cliente a tal fine autorizzato e munito dei necessari poteri;
 - c) è in possesso, alla data di sottoscrizione del Contratto, dei permessi, delle autorizzazioni, dei consensi e delle approvazioni richieste, ai sensi della propria legge applicabile, o da qualsiasi altra norma, regolamento o procedura applicabili, al fine di sottoscrivere e dare esecuzione al Contratto.

9. Personale e sicurezza sul lavoro

- 9.1. Montana rispetta rigorosamente la Legge Applicabile, ivi incluse le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare ma non esclusivo riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008, oltreché in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale nei confronti dei propri lavoratori. Le Parti si

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano

Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90

Milano (Sede Certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

C. F. e P. IVA 10414270156

Cap. Soc. 600.000,00 €

www.montanambiente.com



impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla Legge Applicabile, ivi incluso nelle predette oltreché a porre in essere, ove necessario anche di concerto tra loro, tutti gli adempimenti e iniziative prescritti dalla Legge Applicabile o, comunque, ritenuti opportuni per la salvaguardia dei lavoratori.

10. Patto relativo al personale

- 10.1.** Per tutta la durata del Contratto e per i 12 mesi successivi, il Cliente si impegna a non instaurare rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione, né direttamente né indirettamente, tramite società interposta, società controllata o controllante o sottoposta a comune controllo, il personale di Montana o che abbia con Montana collaborato all'esecuzione del Contratto, senza il previo consenso di quest'ultima.
- 10.2.** In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, fatto salvo il diritto di chiedere qualsiasi ulteriore danno o qualsiasi altro diritto o rimedio previsto dalla Legge Applicabile, il Cliente pagherà a Montana, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., un importo pari al compenso medio anno corrisposto da Montana al dipendente o al collaboratore di Montana con il quale il Cliente ha instaurato un rapporto lavorativo.

11. Obblighi di Indennizzo

- 11.1.** Il Cliente si impegna a risarcire e tenere completamente indenne e manlevata Montana da qualsiasi danno, perdita, onere, costo o spesa (incluse le ragionevoli spese legali) che dovessero essere sopportate o sostenute da Montana in conseguenza della violazione o inadempimento, da parte del Cliente, di qualsiasi dichiarazione, garanzia o obbligazione assunta o resa dal Cliente medesimo ai sensi del Contratto e/o della violazione di qualsiasi disposizione di Legge Applicabile.
- 11.2.** A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Cliente si impegna a risarcire e tenere completamente indenne e manlevata Montana da qualsiasi danno, perdita, onere, costo o spesa sopportati da Montana in relazione a qualsiasi pretesa avanzata, nei confronti di Montana, da parte di stazioni appaltanti o altri committenti, autorità competenti e/o qualsiasi altro soggetto terzo in conseguenza di violazioni della Legge Applicabile da parte del Cliente.

12. Limitazione di responsabilità

- 12.1.** Fatte salve le previsioni inderogabili di legge nonché i casi di dolo o colpa grave di Montana, è esclusa ogni responsabilità di Montana per qualsivoglia danno indiretto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, perdite di profitto, interruzioni dell'attività, perdite di informazioni e qualunque altra perdita economica) subiti dal Cliente in relazione alla prestazione dei Servizi di cui al Contratto.
- 12.2.** Le Parti concordano che, salva diversa previsione dell'Offerta, l'esecuzione dei Servizi implica per Montana la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà con conseguente applicazione dell'art. 2236 c.c.

13. Assicurazioni. ISO.

- 13.1.** Il Cliente prende atto che Montana ha stipulato, con primarie compagnie di assicurazione, e mantiene in essere, le polizze assicurative necessarie alla copertura dei rischi connessi all'esecuzione del Contratto, tra cui: (a) una polizza per responsabilità civile professionale, con massimale di Euro 5.000.000 per sinistro; (a) una polizza ambientale professionale con massimale di Euro 3.000.000.
- 13.2.** Il Cliente prende, altresì, atto che Montana ha ottenuto le certificazioni ISO 9001 (Gestione qualità) e ISO 14001 (Gestione ambientale).

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano

Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90

Milano (Sede Certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

C. F. e P. IVA 10414270156

Cap. Soc. 600.000,00 €

www.montanambiente.com



14. Risoluzione. Recesso.

- 14.1.** Fatti salvi gli ulteriori diritti e rimedi già previsti ai sensi del Contratto o ai sensi della Legge Applicabile, qualora il Cliente commetta un inadempimento di non scarsa importanza alle obbligazioni assunte ai sensi del relativo Contratto, Montana avrà il diritto di intimare per iscritto al Cliente di adempiere entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione; decorso inutilmente tale termine di 15 giorni senza che le obbligazioni oggetto di inadempimento siano state adempiute, il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto.
- 14.2.** Montana avrà altresì il diritto di risolvere il Contratto, con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, in caso di violazione da parte del Cliente dei propri obblighi ai sensi degli artt. 3 e 8 delle presenti Condizioni Generali.
- 14.3.** Montana avrà inoltre il diritto di recedere dal Contratto, con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, qualora:
- a) il Cliente venga a trovarsi in stato di crisi, anche di fatto, o di liquidazione ovvero non sia comunque in grado, per qualsiasi motivo, di gestire correttamente e regolarmente i propri affari, tanto da pregiudicare, o determinare un serio pericolo a, il corretto adempimento dei propri obblighi di cui al Contratto;
 - b) il Cliente cessi o interrompa, in tutto o in parte, la propria attività imprenditoriale;
 - c) i beni del Cliente siano assoggettati a qualsiasi tipo di vincolo che pregiudichi, o determini un serio pericolo a, il corretto adempimento dei propri obblighi contrattuali di cui al Contratto;
 - d) in deroga a quanto previsto dall'art. 2558 c.c., il Cliente venda, ceda, trasferisca o, comunque, disponga, in tutto o in parte, la propria azienda (o un ramo d'azienda);
 - e) in caso di fusione del Cliente con un'altra società o soggetto giuridico mediante costituzione di nuova società ovvero, in caso di fusione per incorporazione in un'altra società o soggetto giuridico e/o nel caso in cui si verifichi, per qualunque ragione e/o per effetto di qualsiasi operazione societaria che coinvolga il Cliente e/o i suoi soci diretti o indiretti, un cambio di controllo nella compagine azionaria del Cliente (dove il termine "controllo" avrà il significato previsto dall'art. 2359 c.c.).
- 14.4.** In caso di termine o cessazione, per qualsivoglia ragione, del Contratto, il Cliente provvederà a restituire immediatamente, a proprie spese, a Montana tutti i Deliverable, qualsiasi informazione (ivi incluse, senza limitazione alcuna, le Informazioni Confidenziali) documento, dossier, materiale, programma e qualsiasi altro tipo di d'informazione, in qualunque modo messa a disposizione al Cliente, da parte di Montana, in relazione a, in connessione con, ovvero in occasione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione del Contratto, ovvero alternativamente, a sola discrezione di Montana, provvederà a disporre secondo le istruzioni appositamente comunicate da Montana.

15. Forza Maggiore

- 15.1.** Ai sensi del Contratto un "Evento di Forza Maggiore" indica qualsiasi evento o circostanza non ragionevolmente prevedibile ovvero che sfugga al ragionevole controllo ovvero che, anche se prevedibile, non poteva essere evitato da facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore ragionevole e prudente, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, incendi, esplosioni, catastrofi naturali, fulmini, pandemie, epidemie o recrudescenze delle stesse, atti vandalici e/o terroristici, tagli dei cavi, guasti agli impianti, rivoluzioni, tumulti, guerre, colpi di stato, serrate, scioperi ed altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, shortage generalizzati di materie prime e energia, aumento repentino e straordinario dei costi di materie prime ed energia, sospensione o difficoltà delle comunicazioni, leggi, ordini, regolamentazioni, direttive o provvedimenti amministrativi (ivi incluso anche il c.d. factum principis).
- 15.2.** Ove si verifichi un Evento di Forza Maggiore Montana informerà prontamente il Cliente e le Parti concorderanno in buona fede le soluzioni più opportune al fine contenere le eventuali conseguenze avverse dell'Evento di Forza Maggiore. Le Parti si terranno comunque costantemente aggiornate sugli eventuali sviluppi relativi all'Evento di Forza Maggiore.

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano

Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90

Milano (Sede Certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

C. F. e P. IVA 10414270156

Cap. Soc. 600.000,00 €

www.montanambiente.com



- 15.3.** Fermo quanto precede resta inteso che l'obbligo di Montana di adempiere agli impegni assunti ai sensi del Contratto resterà sospeso per tutta la durata dell'Evento di Forza Maggiore. Qualsiasi termine di consegna concordato tra le Parti dovrà pertanto intendersi automaticamente posticipato
- 16. Riservatezza. Protezione dei dati personali. Comunicazioni al pubblico.**
- 16.1.** Fatta eccezione per gli obblighi di divulgazione imposti dalla Legge Applicabile, da regolamenti o da qualsiasi altra disposizione adottata da qualsivoglia autorità competente, il Cliente si impegna a: (i) mantenere strettamente confidenziali e segrete tutte le Informazioni Confidenziali e a non rivelarne, in tutto o in parte, il contenuto a nessun soggetto terzo sia durante che successivamente alla cessazione, per qualsiasi ragione, del Contratto; (ii) a trattare le Informazioni Confidenziali con lo stesso grado di diligenza che il Cliente adopera per il trattamento delle proprie informazioni; (iii) a non utilizzare e/o acquisire le Informazioni Confidenziali se non per quanto strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto; (iv) a non estrarre copie di qualsiasi documento relativo ovvero contenente Informazioni Confidenziali senza il consenso scritto di Montana; (v) a non utilizzare le Informazioni Confidenziali in maniera pregiudizievole per Montana; (vi) ad assicurare e fare in modo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile, qualsiasi soggetto terzo al quale qualsiasi Informazione Confidenziale fosse rivelata ai fini di cui al Contratto, utilizzi le Informazioni Confidenziali nel pieno rispetto degli obblighi e restrizioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui la divulgazione si renda obbligatoria poiché imposta da previsioni di Legge Applicabile e/o qualsiasi ordine di autorità competente, il Cliente si impegna ad adottare tutti gli sforzi ragionevoli al fine di concordare, con Montana, quali informazioni debbano essere comunicate nei limiti strettamente necessari ad adempiere all'obbligo in oggetto.
- 16.2.** Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non troveranno altresì applicazione con riferimento alle informazioni che siano state acquisite dal Cliente autonomamente e non in conseguenza al, o in ragione dell'esecuzione del, Contratto e, comunque, non in violazione degli obblighi qui previsti.
- 16.3.** Nessuna comunicazione al pubblico, ivi inclusi, senza limitazioni annunci o pubblicità, relativa al Contratto o a qualsivoglia transazione ivi contemplata potrà essere effettuata da ciascuna Parte se non concordata preventivamente per iscritto con l'altra Parte.
- 16.4.** Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per un periodo di 5 anni successivi alla cessazione, per qualsivoglia ragione, dello stesso.
- 16.5.** Le Parti si impegnano a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, e in particolare il Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR"). Nel caso in cui Montana tratti dati personali per conto del Cliente, la stessa agirà quale responsabile del trattamento e le Parti si impegnano a negoziare in buona fede l'accordo per il trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR.
- 17. Diritti di proprietà intellettuale. Uso di nomi e segni distintivi.**
- 17.1.** Tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale e che siano relativi, sottesi e/o comunque in qualsiasi modo connessi alla prestazione dei Servizi sono e rimarranno nell'esclusiva proprietà di Montana. Pertanto, nessuna disposizione del Contratto potrà essere interpretata come una licenza da parte di Montana in favore del Cliente per l'utilizzo o lo sfruttamento dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Montana, salvo che, e limitatamente a, quanto strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto
- 17.2.** Salvo diverso accordo scritto delle Parti, ciascuna Parte si impegna a non far uso del nome e dei segni distintivi, anche grafici, dell'altra Parte nei rapporti con terzi e, in caso di violazione dell'obbligo che precede, sarà tenuto a rimuovere ovvero a cancellare immediatamente ogni suddetto nome o segno distintivo da ogni e qualsiasi materiale, documenti commerciali o carta intestata utilizzati nella propria attività di impresa oltre che a risarcire e tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi danno, costo e/o spesa che questa dovesse sostenere in conseguenza di quanto precede.

18. Comunicazioni

- 18.1.** Qualsiasi notifica o comunicazione tra le Parti in relazione al Contratto dovrà essere effettuata in forma scritta e sarà considerata come efficacemente consegnata o notificata se inviata a mezzo di lettera raccomandata o PEC agli indirizzi e, se applicabile, alla contact person indicati nell'Offerta.
- 18.2.** Ogni modifica agli indirizzi o, se applicabile, alla contact person indicati nell'Offerta dovrà essere immediatamente comunicata alle Parti, secondo le modalità previste dal presente articolo. Fintanto che le Parti non abbiano proceduto a notificare tali cambiamenti nel modo sopra illustrato, le comunicazioni eseguite con le presenti regole e agli indirizzi e, se applicabili, alle contact person sopra indicati saranno ritenute valide.

19. Disposizioni Generali

- 19.1. Intero accordo.** Il Contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle Parti in relazione all'oggetto dello stesso e supera tutti i precedenti contratti, accordi e/o intese, scritti ovvero orali, (se esistenti) precedentemente conclusi e/o raggiunti dalle Parti sul medesimo oggetto.
- 19.2. Modifiche.** Nessun accordo o patto che modifichi o ampli il Contratto sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al Contratto medesimo e sia sottoscritto dalle Parti o dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.
- 19.3. Nullità, invalidità efficacia.** Nel caso in cui taluna delle disposizioni del Contratto sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condiziona le rimanenti disposizioni del Contratto medesimo. Le Parti saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci, ma unicamente nella misura in cui tali diritti e obblighi siano direttamente condizionati da tali nullità, inefficacia e invalidità. In tal caso, le Parti negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci che riprendano, per quanto possibile, l'originale intenzione delle Parti.
- 19.4. Indipendenza delle Parti.** Le Parti si danno espressamente e reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del Contratto, le stesse non intendono creare alcuna associazione, *joint venture*, impresa comune o simili tra Montana. Nel corso dell'esecuzione del Contratto le Parti agiranno quali imprenditori indipendenti e nessuna Parte avrà il diritto, potere e/o autorità, in forza del Contratto, di agire in nome e/o per conto dell'altra Parte né, in generale, di far sorgere, in capo all'altra Parte qualsiasi obbligo nei confronti di qualunque soggetto terzo.
- 19.5. Tolleranza.** Qualora una delle Parti tolleri un comportamento dell'altra Parte tale da poter rappresentare una violazione alle disposizioni del Contratto, ciò non costituirà una rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o del diritto di richiedere il rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui al Contratto medesimo. Fermo quanto precede, il mancato o il ritardato esercizio da parte di una Parte di uno dei diritti, poteri o facoltà ai sensi del Contratto opererà come una rinuncia circoscritta al singolo caso e non impedirà l'esercizio anche parziale da parte di tale Parte di un qualsiasi altro suo diritto o facoltà ai sensi del Contratto.
- 19.6. Subappalto.** Montana avrà il diritto di subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione del Contratto. In tal caso, i nominativi dei subappaltatori di cui Montana si avvale saranno comunicati al Cliente dietro sua richiesta scritta.
- 19.7. Cessione del Contratto. Cessione del credito e accollo.** Il Cliente non potrà cedere, né in tutto né in parte, il Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto di Montana. Qualora Montana presti il proprio consenso a quanto precede, resterà ferma in ogni caso la responsabilità solidale del Cliente e della Controllante per qualsiasi eventuale inadempimento contrattuale del terzo nei confronti di Montana. Montana avrà il diritto, in qualsiasi momento e a propria sola discrezione, di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi società controllata da Montana ai sensi dell'art. 2359 c.c.
- Il Cliente non potrà altresì cedere, né in tutto né in parte, qualsiasi credito derivante dal Contratto a terzi, né concludere con terzi accordi di accollo di qualsiasi debito derivante dal Contratto o effettuare con terzi altre operazioni economiche o giuridiche che abbiano sostanzialmente lo stesso effetto, senza il preventivo consenso scritto di Montana. Qualora Montana presti il proprio consenso a quanto precede, resterà ferma in ogni caso la responsabilità solidale del Cliente e della Controllante per qualsiasi eventuale inadempimento contrattuale del terzo nei confronti di Montana.
- 19.8. Controllante.** Tutte le previsioni di cui alle presenti Condizioni Generali che fanno riferimento alla Controllante si applicheranno esclusivamente qualora l'Offerta sia stata sottoscritta oltretutto dal Cliente anche dalla sua

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano

Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90

Milano (Sede Certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

C. F. e P. IVA 10414270156

Cap. Soc. 600.000,00 €

www.montanambiente.com



Controllante. In tal caso, tutte le obbligazioni assunte dalla Controllante resteranno valide ed efficaci per tutta la durata del Contratto anche nell'ipotesi in cui la Controllante cessi di esercitare il controllo sul Cliente.

19.9. Legge Applicabile e Foro competente. Il Contratto è regolato e interpretato ai sensi della legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere con riferimento a ciascun Contratto, ivi inclusa con riferimento alla sua interpretazione, esecuzione o cessazione, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano

Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90

Milano (Sede Certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma | Siracusa

C. F. e P. IVA 10414270156

Cap. Soc. 600.000,00 €

www.montanambiente.com

